Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2003 DELLA COMMISSIONE**

del 25 luglio 2003

che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali

(GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 2112/2003 della Commissione del 1º dicembre 2003	L 317	22	2.12.2003

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 14 del 21.1.2004, pag. 54 (1334/2003)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2003 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2003

che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ([1]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 della Commissione ([2]), in particolare gli articoli 3, 9D e 9E,

considerando quanto segue:

(1) Vari additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi sono stati autorizzati a talune condizioni in conformità alla direttiva 70/524/CEE, tramite i regolamenti (CE) n. 2316/98 ([3]), (CE) n. 639/1999 ([4]), (CE) n. 2293/1999 ([5]), (CE) n. 2200/2001 ([6]) e (CE) n. 871/2003 ([7]).

(2) Alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, il tenore massimo di oligoelementi autorizzato nei mangimi è stato riesaminato per garantire l'applicazione ottimale delle condizioni d'autorizzazione stabilite nell'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE.

(3) Lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche consente di concludere che si dovrebbe ridurre il tenore massimo di ferro, cobalto, rame, manganese e zinco autorizzato nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE per rispettare più fedelmente le prescrizioni dell'articolo 3A, lettere a) e b), della suddetta direttiva, in virtù delle quali un additivo è principalmente inteso a soddisfare le esigenze nutrizionali, a migliorare la produzione animale, a ridurre gli effetti nocivi causati dalle deiezioni animali e ad attenuare le influenze sfavorevoli prodotte dagli attuali livelli di alcuni oligoelementi sulla salute umana e sull'ambiente.

(4) Il tenore massimo di oligoelementi autorizzato nei mangimi va calcolato tenendo conto non solo del fabbisogno fisiologico degli animali, ma anche di altri aspetti quali il fabbisogno medio e la variabilità del fabbisogno nella dieta, la necessità di soddisfare le esigenze della maggior parte dei membri della popolazione animale, nonché le possibile inefficacia delle sostanze nutritive.

(5) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha formulato un parere sull'impiego del rame e dello zinco nei mangimi, rispettivamente il 19 febbraio 2003 e il 14 marzo 2003. Il comitato ha concluso che gli attuali tenori massimi di tali oligoelementi autorizzati nei mangimi sono, nella maggior parte dei casi, più elevati del necessario per quanto concerne gli effetti di questi additivi e ne raccomanda la riduzione, adeguandoli al fabbisogno fisiologico degli animali.

(6) In base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche concernenti in particolare il tenore di ferro nei mangimi, i suini da latte devono assumere da 7 a 16 mg/kg di ferro al giorno, o 21 mg di ferro per kg d'aumento di massa corporea, per mantenere un livello adeguato di emoglobina. Il latte di scrofa contiene in media soltanto 1 mg di ferro per litro. Pertanto, i

([1]) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
([2]) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.
([3]) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4.
([4]) GU L 82 del 26.3.1999, pag. 6.
([5]) GU L 284 del 6.11.1999, pag. 1.
([6]) GU L 299 del 15.11.2001, pag. 1.
([7]) GU L 125 del 21.5.2003, pag. 3.

▼B

suini alimentati unicamente con latte divengono rapidamente anemici. Sarebbe opportuno pertanto somministrare ferro ai suinetti sotto forma di complementi alimentari ad alto contenuto di questo elemento, finché, durante il periodo di allattamento, la loro alimentazione è esclusivamente a base di latte.

(7) È opportuno prevedere un periodo di transizione di sei mesi per l'attuazione delle nuove prescrizioni e un periodo di transizione di nove mesi per lo smaltimento delle scorte di mangimi esistenti etichettate in base alle condizioni precedenti stabilite in conformità alla direttiva 70/524/CEE.

(8) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le condizioni per l'autorizzazione degli additivi E1 Ferro-Fe, E3 Cobalto-Co, E4 Rame-Cu, E5 Manganese-Mn e E6 Zinco-Zn appartenenti al gruppo degli oligoelementi ([1]) sono sostituite da quelle fissate nell'allegato in conformità alla direttiva 70/524/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a partire dal 26 gennaio 2004. Pur tuttavia, l'impiego delle scorte di mangimi esistenti etichettate a norma delle condizioni precedenti fissate in conformità alla direttiva 70/524/CEE è autorizzato durante un periodo transitorio che ha termine il 26 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) L'elenco degli additivi autorizzati, compresi gli oligoelementi, è pubblicato nella GU C 329 del 31.12.2002, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 871/2003 (L 123 del 21.5.2003, pag. 3).

▼B

ALLEGATO

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica e descrizione	►C1 Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo ◄	Altre disposizioni	Periodo d'autorizzazione
▼M1 **Oligoelementi**						
E1	Ferro-Fe	Carbonato ferroso	$FeCO_3$	Ovini: 500 (in totale) mg/kg di alimento completo Animali da compagnia: 1 250 (in totale) mg/kg di alimento completo Suini: — suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno — altri suini: 750 (in totale) mg/kg di alimento completo Altre specie: 750 (in totale) mg/kg di alimento completo		Illimitato
		Cloruro ferroso, tetraidrato	$FeCl_2 \cdot 4H_2O$			
		Cloruro ferrico, esaidrato	$FeCl_3 \cdot 6H_2O$			
		Citrato ferroso, esaidrato	$Fe_3(C_6H_5O_7)_2 \cdot 6H_2O$			
		Fumarato ferroso	$FeC_4H_2O_4$			
		Lattato ferroso, triidrato	$Fe(C_3H_5O_3)_2 \cdot 3H_2O$			
		Ossido ferrico	Fe_2O_3			
		Solfato ferroso, monoidrato	$FeSO_4H_2O$			
		Solfato ferroso, eptaidrato	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$			
		Chelato ferroso di amminoacidi, idrato	$Fe(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare non superiore a 1 500			

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica e descrizione	►C1 Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo ◄	Altre disposizioni	Periodo d'autorizzazione
E 3	Cobalto — Co	Acetato di cobalto, tetraidrato	$Co(CH_3COO)_2 \cdot 4H_2O$	►C1 2 (in totale) mg/kg di alimento completo ◄	—	A tempo indeterminato
		Carbonato basico di cobalto, monoidrato	$2CoCO_3 \cdot 3Co(OH)_2 \cdot H_2O$			
		Cloruro di cobalto, esaidrato	$CoCl_2 \cdot 6H_2O$			
		Solfato di cobalto, eptaidrato	$CoSO_4 \cdot 7H_2O$			
		Solfato di cobalto, monoidrato	$CoSO_4 \cdot H_2O$			
		Nitrato di cobalto, esaidrato	$Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$			
E 4	Rame-Cu	Acetato di rame, monoidrato	$Cu(CH_3COO)_2 \cdot H_2O$	Suini — fino a 12 settimane: 170 (in totale) — altri suini: 25 (in totale) Bovini 1. — prima dell'inizio della ruminazione: — alimenti per allattamento 15 (in totale) — altri alimenti completi: 15 (in totale) 2. — altri bovini: 35 (in totale) Ovini: 15 (in totale) Pesci: 25 (in totale) Crostacei: 50 (in totale) Altre specie: 25 (in totale)	Le seguenti indicazioni devono comparire sull'etichetta e nella documentazione d'accompagnamento: — Per gli ovini: laddove il tenore di rame nei mangimi sia superiore a 10 mg/kg: «il tenore di rame in questo mangime può provocare intossicazioni in talune razze ovine» — Per i bovini dopo l'inizio della ruminazione: laddove il tenore di rame nei mangimi sia inferiore a 20 mg/kg: «il tenore di rame in questo mangime può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo»	A tempo indeterminato
		Carbonato basico di rame, monoidrato	$CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2 \cdot H_2O$			
		Cloruro rameico, diidrato	$CuCl_2 \cdot 2H_2O$			
		Metionato di rame	$Cu(C_5H_{10}NO_2S)_2$			
		Ossido rameico	CuO			
		Solfato rameico, pentaidrato	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$			
		Chelato rameico di amminoacidi, idrato	$Cu\ (x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500			
		Solfato di rame-lisina	$Cu(C_6H_{13}N_2O_2)_2 \cdot SO_4$			31.3.2004 per solfato di rame-lisina

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica e descrizione	►C1 Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo ◄	Altre disposizioni	Periodo d'autorizzazione
E 5	Manganese-Mn	Carbonato manganoso	$MnCO_3$	Pesci: 100 (in totale) Altre specie: 150 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Cloruro manganoso, tetraidrato	$MnCl_2 \cdot 4H_2O$			
		Fosfato acido di manganese, triidrato	$MnHPO_4 \cdot 3H_2O$			
		Ossido manganoso	MnO			
		Ossido manganico	Mn_2O_3			
		Solfato manganoso, tetraidrato	$MnSO_4 \cdot 4H_2O$			
		Solfato manganoso, monoidrato	$MnSO_4 \cdot H_2O$			
		Chelato di manganese di amminoacidi, idrato	Mn $(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500			
		Ossido manganoso manganico	MnO Mn_2O_3			
E 6	Zinco-Zn	Lattato di zinco, triidrato	$Zn(C_3H_5O_3)_2 \cdot 3H_2O$	Animali da compagnia: 250 (in totale) Pesci: 200 (in totale) Alimenti per allattamento: 200 (in totale) Altre specie: 150 (in totale)	—	A tempo indeterminato
		Acetato di zinco, diidrato	$Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$			
		Carbonato di zinco	$ZnCO_3$			
		Cloruro di zinco, monoidrato	$ZnCl_2 \cdot H_2O$			
		Ossido di zinco	ZnO Tenore massimo di piombo: 600mg/kg			
		Solfato di zinco, eptaidrato	$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$			
		Solfato di zinco, monoidrato	$ZnSO_4 \cdot H_2O$			
		Chelato di zinco di	Zn $(x)_{1-3} \cdot nH_2O$			

▼B

N. CE	Elemento	Additivo	Formula chimica e descrizione	►C1 Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo ◄	Altre disposizioni	Periodo d'autorizzazione
		amminoacidi, idrato	(x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate) Peso molecolare inferiore a 1 500			